

Pubblicato il 15/12/2025

**N. 02047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2025 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Forum Ambientalista-ODV, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Ciro Pesacane, Poderi Borselli di Borselli Davide, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Davide Borselli, Potentino Società Azienda Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Charlotte Horton, Azienda Agricola di Sajeva Daniela, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Daniela Sajeva, Azienda Agricola Biologica Terra Amata, in persona del legale rappresentante p.t. Cornelia Niedermeier, Sig. Fabio Tamburini, Sig.ra Simona Bucci, Sig. George Gordon, Sig. Alexander Graham Carleton Greene, Sig.ra Angela Signorini, Sig. Giorgio Minuzzo, Sig.ra Elsa Maria Monachesi, Sig.ra Debora Passalacqua, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Ceciarini, Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ciari, Eleonora Mugnaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di:

- Enel Green Power Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Piancastagnaio, in persona dl legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Comune di Santa Fiora, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

sull'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.,

proposta nell'ambito del giudizio per l'annullamento dei seguenti atti

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 167 del 17.02.2025 della Giunta regionale della Regione Toscana, avente ad oggetto “Valutazione del Piano Pluriennale di Investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. ai sensi del D. Lgs. 22/2010 art. 16-bis”, che ha valutato positivamente il Piano Pluriennale di Investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. e, conseguentemente, ha disposto la “rimodulazione” delle concessioni geotermoelettriche di Enel Green Power s.r.l. in scadenza sul territorio della Regione Toscana in termini di “modifica” delle condizioni, anche di durata, con proroga per un periodo di 20 anni (decorrenti dall'attuale data di scadenza del 31.12.2026), con impegno ad avviare, successivamente alla rimodulazione delle concessioni, un confronto con il concessionario Enel Green Power Italia s.r.l. per un ulteriore sviluppo della **geotermia** che porti alla realizzazione di ulteriori centrali fino a 140 MW (delibera pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 17.02.2025);
- di tutti gli atti presupposti ed in particolare:

- della Deliberazione n. 697 del 17.06.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza – decisione in merito alla facoltà di ricorrere alla richiesta ed alla valutazione di un piano pluriennale di investimenti proposto dalla Società concessionaria uscente”, che ha stabilito di avvalersi della facoltà, offerta dall’art. 16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia s.r.l., concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30.06.2024 (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 17.06.2024);
- della Deliberazione n. 930 del 29.07.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell’art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 29.07.2024);
- della Deliberazione n. 1233 del 28.10.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza – richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell’art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 – Proroga termini di presentazione” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 28.10.2024);
- della Deliberazione n. 1615 del 23.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni

geotermiche in scadenza – richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell'art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 – Proroga termini di presentazione” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 23.12.2024);

- di tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali comunque collegati e/o connessi;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16/9/2025:

dei seguenti decreti dirigenziali della Regione Toscana, cioè

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12841 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Piancastagnaio”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12798 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Chiusdino”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12834 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Canneto”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12842 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Bagnore”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12794 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Travale”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12808 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Lustignano”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12831 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Rio Secco”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 13022 del 16.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Larderello”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di Enel Green Power Italia s.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1) I ricorrenti, con gravame principale T.A.R. Toscana n.r.g. 1170/2025 (notificato il 16 aprile 2025 e depositato il 23 aprile 2025), hanno impugnato la delibera di giunta regionale n. 167 del 17 febbraio 2025, con cui, ai sensi dell'art. 16-bis D. Lgs. n. 22/2010, è stato valutato positivamente il piano pluriennale di investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. (di seguito “EGPI”) e, conseguentemente, è stata disposta la rimodulazione delle concessioni geotermoelettriche in scadenza al 31.12.2026, prorogandole per 20 anni (fino al 2046).

2) Con ricorso per motivi aggiunti (notificato il 10 settembre 2025 e depositato il 16 settembre 2025), sono stati impugnati gli 8 decreti dirigenziali

regionali, di rimodulazione delle singole concessioni, segnatamente:

- 1) il decreto n. 12841 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Piancastagnaio”;
- 2) il decreto n. 12798 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Chiusdino”;
- 3) il decreto n. 12834 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Canneto”;
- 4) il decreto n. 12842 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Bagnore”;
- 5) il decreto n. 12794 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Travale”;
- 6) il decreto n. 12808 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Lustignano”;
- 7) il decreto n. 12831 del 12.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Rio Secco”;
- 8) il decreto n. 13022 del 16.06.2024, di rimodulazione della concessione geotermica “Larderello”.

3) Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana ed EGPI.

4) Nell'ambito del suddetto giudizio, i ricorrenti hanno proposto domanda ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. (notificata il 17 settembre 2025 e depositata il 18 settembre 2025), che è oggetto della presente ordinanza.

5) All'uopo, i ricorrenti espongono che la delibera regionale n. 167/2025 valuta positivamente, come emerge dal suo stesso testo, “*il Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel Green Power Italia S.r.l., che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 comprensivo dei relativi allegati)*

5.1) Non essendo stati pubblicati i suddetti documenti, per ragioni di riservatezza e perchè gli stessi conterrebbero segreti tecnici e commerciali, alcuni dei ricorrenti chiedevano di accedervi con una prima istanza del 5 marzo 2025.

5.2) Segnatamente, con la suddetta istanza del 5 marzo 2025 (doc. 13 ricorrente), alcuni soggetti, tra i quali due dei 13 soggetti ricorrenti in questa sede, cioè le Signore Horton Charlotte – che in questa sede agisce quale legale rappresentante p.t. di Potentino Società Azienda Agricola S.r.l. – e Niedermeier Cornelia – che in questa sede agisce come legale rappresentante p.t. di Azienda Agricola Biologica Terra Amata –, premettevano che l'attuazione del piano di EGPI avrebbe potuto loro arrecare pregiudizio e, quindi, “*per esigenze difensive, anche di natura giurisdizionale*”, si dichiaravano portatori di un “*interesse diretto, concreto ed attuale*”, tanto da richiedere copia:

a) degli atti allegati alla delibera n. 167 del 17.02.2025, in particolare:

“- *il Piano Pluriennale di Investimenti integrato di Enel Green Power Italia Srl (allegato 1);*

- *le concessioni di cui la Enel Green Power Italia Srl è titolare e relativi decreti (allegato B2);*

- *l'elenco degli impianti esistenti nella zona di interesse (allegato I1);*

- *la documentazione relativa ai rinnovamenti (allegato I2);*

- *il Piano operativo di perforazione (allegato I3);*

- *la documentazione progettuale e di inserimento ambientale Piancastagnaio 6 (allegato I4);*

- *la documentazione progettuale e di inserimento ambientale - Bagnore 5 (allegato I5);*

- *la documentazione relativa agli interventi di sostenibilità ambientale (I6)”;*

b) degli atti citati nella delibera n. 167 del 17.02.2025, in particolare:

“- *i contributi progettuali presentati dai Sindaci dei Comuni geotermici;*

- *il parere favorevole della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport, della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro e del Settore Prevenzione, Salute e Sicurezza Veterinaria;*

- *i contributi istruttori di IRPET, Sviluppo Toscana SpA, ARRR SpA, ARPAT, Settore Miniere, Settore VLA, Settore Sismica e Settore Infrastrutture pubbliche nelle aree geotermiche;*

- *i contributi dei Sindaci coordinatori di cui alle PEC prot. n. 95093 del 10/02/2025 e n. 101775 del 12/02/2025 e di Confapi di cui alla mail del 29/01/2025;*

- le relazioni di ARS ed ARPAT”.

5.3) EGPI, con nota del 17 marzo 2025 (doc. 16 di EGPI), si opponeva all'ostensione dei documenti richiesti, rilevando (i) l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale (ii) il carattere riservato e strategico delle informazioni e documenti contenuti nel Piano oggetto della D.G.R. n. 167/2025 e degli Allegati B2, I1, I2, I3, I4, I5, I6.

5.4) La Regione rispondeva con pec del 3 aprile 2025 (doc. 17 ricorrente) e, pur ravvisando la mancata dimostrazione di un interesse all'accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, in parziale accoglimento della predetta istanza, trasmetteva i contributi istruttori di IRPET, Sviluppo Toscana s.p.a., ARRR, ARPAT, Settore Miniere, Settore VIA, Settore Sismica, Settore Infrastrutture pubbliche nelle aree geotermiche, Confapi, Relazioni di ARS e ARPAT.

5.5) La Regione negava l'ostensione dei restanti documenti.

6) Tale diniego parziale non veniva impugnato e ad esso faceva seguito la notifica, in data 16 aprile 2025, del ricorso principale (n.r.g. 1170/2025), avente ad oggetto la D.G.R. n. 167/2025.

7) Ancora dopo, in data 29 luglio 2025 (e prima della notifica dei motivi aggiunti), venivano presentate 4 ulteriori istanze di accesso, acquisite al protocollo regionale ai nn. 611805, 611906, 612363 e 612365 del 29/07/2025 (docc. 20-23 Regione).

7.1) In particolare, con la nota prot. 611906 del 29 luglio 2025 (doc. 21 Regione), le Sigg.re Horton e Niedermeier tornavano a chiedere gli atti già loro negati con pec regionale del 3 aprile 2025 e chiedevano, per la prima volta, gli atti citati nel decreto regionale n. 12841 del 12.06.2025, relativo alla concessione “Piancastagnaio”, cioè:

– “il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Piancastagnaio» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di

miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate”;

– *“il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025”.*

7.2) Le altre 3 istanze (doc. 20, 22, 23 Regione) erano state presentate dalla Associazione Forum Ambientalista ODV (ricorrente nella presente sede).

7.2.1) In particolare, con la nota prot. n. 611805 (doc. 20 Regione), l'Associazione chiedeva gli atti allegati alla delibera di giunta regionale n. 167 del 17.02.2025, cioè:

“- il Piano Pluriennale di Investimenti integrato di Enel Green Power Italia Srl (allegato 1);

- le concessioni di cui la Enel Green Power Italia Srl è titolare e relativi decreti (allegato B2);

- l'elenco degli impianti esistenti nella zona di interesse (allegato I1);

- la documentazione relativa ai rinnovamenti (allegato I2);

- il Piano operativo di perforazione (allegato I3);

- la documentazione progettuale e di inserimento ambientale Piancastagnaio 6 (allegato I4);

- la documentazione progettuale e di inserimento ambientale - Bagnore 5 (allegato I5);

- la documentazione relativa agli interventi di sostenibilità ambientale (I6)”.

7.2.2) Con la nota prot. n. 612363 (doc. 22 Regione), l'Associazione chiedeva gli atti citati nel decreto n. 12841/2025, relativo alla concessione “Piancastagnaio”, cioè:

– *“il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Piancastagnaio» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate”;*

– *“il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025”.*

7.2.3) Con nota prot. n. 612365 (doc. 23 Regione), l'Associazione chiedeva gli atti richiamati nel decreto n. n. 12842/2025, relativo alla concessione "Bagnore", cioè:

- *"il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Bagnore» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate";*
- *"il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025".*

7.3) Tutte e 4 le istanze erano motivate nel senso che:

- a) gli istanti avevano presentato due ricorsi al T.A.R. Toscana (nn.rr.gg. 1169/2025 e 1170/2025) per l'annullamento della sopracitata delibera della giunta regionale n. 167 del 17.2.2025;
- b) gli istanti avevano interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti domandati, in considerazione degli effetti negativi che detti atti avrebbero potuto recare all'area di interesse, sia sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sia sotto il profilo della tutela della salute delle persone che vivono e svolgono attività economico produttive in loco;
- c) perciò, stante il pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'attuazione del Piano di EGPI, gli istanti, per esigenze difensive, anche di natura giurisdizionale, avevano interesse diretto, concreto e attuale a conoscere ed estrarre copia dei documenti meglio specificati nelle istanze, anche al fine di presentare motivi aggiunti ai citati ricorsi n.r.g. 1169/2025 e n.r.g. 1170/2025.

7.4) Con note prot. n. 623163, 623189, 623191 e 623195 del 01/08/2025 (docc. 24-27 Regione), sono state trasmesse le comunicazioni alla controinteressata EGPI, la quale, con note prot. reg. n. 643626, 643624, 643628 e 643629 dell'8/8/2025 (docc. 28-31 Regione), manifestava nuovamente opposizione all'ostensione dei documenti richiesti, in ragione

dell'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo agli istanti e del contenuto dei documenti coperto da segreto industriale.

7.5) Con note prot. n. 680537, 680533, 680532 e 680531 del 28/08/2025 (docc. 32-35 Regione), la Regione Toscana trasmetteva il parere del Settore Miniere e opponeva il diniego quanto all'ulteriore documentazione richiesta, evidenziando in particolare:

- a) con riferimento a tutti gli istanti, *“che l'istanza di accesso atti è presentata sulla base di non meglio precise «esigenze difensive, anche di natura giurisdizionale». A parere di Regione Toscana tale motivazione non è sufficiente a dimostrare un nesso concreto, diretto e strumentale tra i documenti richiesti e le esigenze difensive del richiedente, nonostante la ricordata pendenza del giudizio instaurato dinanzi al TAR Toscana – R.G. n. 1170/2025. L'istanza ostensiva, per l'ampiezza che la connota e per le manifestate finalità di verifica e accertamento, si risolve, in sostanza, in un controllo di tipo ispettivo sull'operato dell'Amministrazione, per l'effettuazione del quale osta però la regola dell'art. 24, comma 3°, della L. n. 241/1990, che non ammette le istanze di accesso preordinate a controlli di tale natura dell'operato della pubblica Amministrazione. [...] Inoltre, si evidenzia che il Piano Pluriennale di investimenti, di fatto, rinvia a successivi specifici procedimenti amministrativi la realizzazione degli interventi ivi programmati. Sarà quindi possibile per il richiedente intervenire nell'ambito di tali procedimenti amministrativi, nell'interesse «alla conservazione del territorio, ovvero dell'ambiente, nonché della salute di coloro che vivono nella zona». Ancora, si ribadisce che le informazioni contenute nel Piano Pluriennale di Investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. hanno carattere riservato, costituendo know-how aziendale e potendo, la loro divulgazione, alterare le dinamiche di mercato: non si rileva nell'istanza di accesso una «concreta necessità» di utilizzo di tale documentazione in uno specifico giudizio”;*

- b) quanto alla richiesta presentata delle Sigg.re Horton e Niedermeier (unitamente ad altri soggetti che non sono ricorrenti in questa sede), venivano ribadite *“le medesime ragioni del diniego già espresse con la precedente nota di questa Amministrazione prot. n. 0223753 del 03/04/2025, rimasta inoppugnata, in riferimento ad analoghe istanze di accesso atti. Invero, la documentazione oggetto*

dell'odierna istanza, riferita agli allegati alla D.G.R. n. 167/2025, coincide integralmente con quella già richiesta con la Prima Istanza di Accesso e riscontrata dalla Regione con la nota prot. n. 0223753 del 03/04/2025 che, peraltro, non è stata impugnata, con conseguente acquiescenza al suo contenuto. Inoltre, non si rinvengono nell'istanza da ultimo presentata argomentazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle precedentemente vantate affinché questa Amministrazione possa discostarsi dal pregresso diniego. Pertanto, la reiterazione della richiesta, volta a eludere il rigetto ormai consolidato, non può essere accolta, anche in ragione dell'assenza di nuove motivazioni. [...] D'altro canto, si rileva che soltanto due dei cinque istanti – la Sig.ra Horton Charlotte Mary in qualità di legale rappresentante p.t. della Potentino Società Azienda Agricola s.r.l. e la Sig.ra Niedermeier Cornelia Inge in qualità di legale rappresentante p.t dell'Azienda Agricola Biologica Terra Amata – risultano parti di uno dei giudizi amministrativi instaurati dinanzi al TAR Toscana avverso la D.G.R. n. 167/2025, il n. R.G. 1170/2025. L'assenza di qualsivoglia nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e asserite esigenze defensionali rarvisabile nei confronti delle Sigg.re Horton e Niedermeier, pertanto, risulta a maggior ragione sussistente nei confronti [degli altri soggetti istanti], che non sono neppure parti di alcuno dei due giudizi instaurati dinanzi al TAR Toscana”.

8) In data 10 settembre 2025 venivano notificati i motivi aggiunti, con i quali si impugnano i singoli 8 decreti di rimodulazione.

9) Con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. – che viene in decisione in questa sede –, i ricorrenti si dolgono del suddetto diniego regionale all'accesso e chiedono che si ordini alla Regione l'ostensione dei seguenti atti:

“- Piano pluriennale di investimento integrato (come da delibera G.R. Toscana n 167 del 17.02.2025), con i seguenti allegati:

- All. A1 – Struttura Societaria;

- All. B2 – Concessioni e decreti;

- All. D1 Certificato iso45001 Enel Green Power Italia s.r.l.;

- All. E1 – Enel Green Power Italia Srl Bilancio al 31 dicembre 2021;

- All. E2 - Enel Green Power Italia Srl Bilancio al 31 dicembre 2022;

- All. E3 - Enel Green Power Italia Srl Bilancio al 31 dicembre 2023;

- *All. I1 Elenco impianti esistenti;*
- *All. I2 Documentazione Rinnovamenti;*
- *All. I3 Piano operativo di perforazione;*
- *All. I4 Documentazione progettuale e di inserimento ambientale Piancastagnaio 6;*
- *All. I5 Documentazione progettuale e di inserimento ambientale - Bagnore 5;*
- *All. I6 Interventi di sostenibilità;*
- *All. I7 Piani di committenza;*
- *Piano programma di lavori per i primi 4 anni relativo alle otto concessioni, presentato da Enel Green Power Italia S.r.l. con nota pec prot. 259182 del 17 aprile 2025, citato negli otto decreti dirigenziali della Regione Toscana oggetto dei Motivi aggiuntivi di ricorso*” (v. conclusioni istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.).

9.1) Parte ricorrente precisa che non è richiesto accesso, in quanto si reputa che siano riservati, ai seguenti documenti:

- “- *allegati al Piano investimenti;*
- *All. G1 - Indebitamento finanziario ML termine – integrato;*
- *All. M1 Conti economici, stati patrimoniali e flussi di cassa previsionali – integrato;*
- *All. M2 Assumptions ed integrazioni al Business.”* (v., sempre, conclusioni istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.).

10) Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è stata trattenuta in decisione.

11) Osserva il Collegio quanto segue.

12) Va premesso che la giurisprudenza ha chiarito che “*5.1. [...] il ricorso in tema di accesso deve sempre essere preceduto da un'istanza presentata in via amministrativa. In tal senso, giova riportare la lettera dell'art. 116 co. 1 c.p.a. secondo cui «contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio». Non è dubitabile, quindi, che il ricorso assuma sempre la veste formale di un'impugnazione di un diniego o di un silenzio diniego (sebbene, poi, il giudizio si sostanzi in un accertamento) e che, per altro verso, tale struttura sia*

propria anche della richiesta di accesso cd. ‘incidentale’ di cui al secondo comma del medesimo art. 116 che, infatti, si riferisce al “ricorso di cui al comma 1” («il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati»). 5.2. L’autonomia della domanda di accesso ‘incidentale’ rispetto a quella relativa alla decisione del ricorso (v. C.d.S. Ad. Plen. n. 4/2023) non implica che essa possa essere per la prima volta proposta in giudizio senza aver articolato alcuna domanda in via amministrativa” (così, T.A.R. Campania, Napoli, n. 7144 del 17 dicembre 2024).

12.1) Tanto premesso e come al riguardo eccepito dalla Regione nella memoria difensiva del 24 novembre 2025, va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., per quanto riguarda 10 dei 13 ricorrenti, cioè:

- a) Poderi Borselli di Borselli Davide;
- b) Azienda Agricola di Sajeva Daniela;
- c) Sigg.ri Tamburini, Bucci, Gordon, Greene, Signorini, Minuzzo, Monachesi e Passalacqua.

12.2) Ciò perché i suddetti ricorrenti non hanno mai presentato un’istanza di accesso documentale alla Regione Toscana, e, quindi, nessuno di essi è destinatario del riscontro della Regione che viene censurato in questa sede e del quale, quindi, i suddetti 10 ricorrenti non possono dolersi. I predetti 10 ricorrenti difettano quindi di legittimazione attiva.

13) Venendo poi ad altri due ricorrenti, cioè alle Sigg.re Horton e Niedermeier, va rilevato che, come al riguardo eccepito da EGPI nella memoria difensiva del 24 novembre 2025, il diniego da ultimo opposto loro dalla Regione Toscana del 28 agosto 2025 (doc. 33 Regione), nelle parti relative alla ostensione degli atti allegati alla delibera di giunta regionale n. 167/2025, si pone alla stregua di un atto meramente confermativo del precedente diniego del 3 aprile 2025. La natura meramente confermativa del provvedimento di rigetto del 28 agosto 2025 emerge dalla circostanza che la

Regione Toscana ha ivi richiamato l'esistenza del suo precedente provvedimento negativo del 3 aprile 2025, constatando l'assenza di *“argomentazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle precedentemente vamate affinché [la Regione Toscana] possa discostarsi dal pregresso diniego. Pertanto, la reiterazione della richiesta, volta ad eludere il rigetto ormai consolidato, non può essere accolta, anche in ragione dell'assenza di nuove motivazioni”*.

13.1) Ne deriva che, non avendo le ricorrenti impugnato il primo diniego del 3 aprile 2025, esso si è consolidato con riferimento all'ostensione degli allegati alla delibera di giunta regionale n. 167/2025.

13.2) Conseguentemente, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., risulta essere, in relazione a tale parte e per le due predette ricorrenti, inammissibile.

13.3) Diversamente, nell'istanza del 29 luglio 2025, le ricorrenti Sig.re Horton e Niedermeir hanno chiesto, per la prima volta, gli atti relativi al decreto regionale n. 12841 del 12.06.2025, inerente alla concessione “Piancastagnaio”, cioè:

- *“il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Piancastagnaio» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate”;*
- *“il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025”.*

13.4) Il parere del Settore Miniere non è oggetto della domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.

13.5) Quindi, per quanto riguarda le due suddette ricorrenti, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è ammissibile, ed è quindi scrutinabile, solo per quanto riguarda il programma lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione “Piancastagnaio”.

14) Venendo alla restante ricorrente, cioè alla Associazione Forum Ambientalista ODV, quest'ultima ha chiesto per la prima volta, nelle istanze

del 29 agosto 2025, i seguenti atti:

- a) gli atti allegati alla delibera n. 167 del 17.02.2025, cioè:

“- *il Piano Pluriennale di Investimenti integrato di Enel Green Power Italia Srl (allegato 1);*

- *le concessioni di cui la Enel Green Power Italia Srl è titolare e relativi decreti (allegato B2);*

- *l'elenco degli impianti esistenti nella zona di interesse (allegato I1);*

- *la documentazione relativa ai rinnovamenti (allegato I2);*

- *il Piano operativo di perforazione (allegato I3);*

- *la documentazione progettuale e di inserimento ambientale Piancastagnaio 6 (allegato I4);*

- *la documentazione progettuale e di inserimento ambientale - Bagnore 5 (allegato I5);*

- *la documentazione relativa agli interventi di sostenibilità ambientale (I6)”;*

- b) gli atti citati nel decreto n. 12841, relativo alla concessione “Piancastagnaio”, cioè:

- “*il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Piancastagnaio» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate”;*

- “*il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025”;*

- c) gli atti richiamati nel decreto n. 12842/2025, relativo alla concessione “Bagnore”, cioè:

- “*il «Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Bagnore» presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. n. 259182 del 17.4.2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate”;*

- “*il Parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025”.*

14.1) Orbene, anche per quanto riguarda la Associazione Forum Ambientalista ODV, non viene chiesto, nell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., il parere del Settore Miniere.

14.2) In relazione ai suddetti atti, l'istanza proposta da Associazione Forum Ambientalista ODV ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., è ammissibile ed è quindi scrutinabile.

15) Va poi ulteriormente rilevato che, come eccepito da EGPI nella memoria del 24 novembre 2025, non sono mai stati richiesti con una pregressa istanza di accesso alcuni dei documenti che vengono invece richiesti con l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., cioè:

- All. A1_ Struttura Societaria;
- All. D1 Certificato iso45001 Enel Green Power Italia s.r.l.;
- All. E1 – Enel Green Power Italia s.r.l. Bilancio al 31 dicembre 2021;
- All. E2 - Enel Green Power Italia s.r.l. Bilancio al 31 dicembre 2022;
- All. E3 - Enel Green Power Italia s.r.l. Bilancio al 31 dicembre 2023;
- i Piani Programmi di lavori per i primi 4 anni relativi alle concessioni diverse da quelle di Piancastagnaio e Bagnore, cioè le sei concessioni relative a Canneto, Chiusdino, Larderello, Lustignano, Rio Secco e Travale.

15.1) In relazione quindi ai suddetti atti, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è inammissibile.

16) Conclusivamente, va ritenuto in rito quanto segue.

16.1) L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è ammissibile in relazione alle ricorrenti Sigg.rre Horton e Neidermeier per quanto riguarda il Programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione “Piancastagnaio”.

16.2) L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è altresì ammissibile in relazione alla ricorrente Associazione Forum Ambientalista ODV per quanto riguarda:

- a) gli atti allegati alla delibera n. 167 del 17.02.2025, cioè:

“- il Piano Pluriennale di Investimenti integrato di Enel Green Power Italia Srl (allegato 1);

- le concessioni di cui la Enel Green Power Italia Srl è titolare e relativi decreti (allegato B2);
- l'elenco degli impianti esistenti nella zona di interesse (allegato I1);
- la documentazione relativa ai rinnovamenti (allegato I2);
- il Piano operativo di perforazione (allegato I3);
- la documentazione progettuale e di inserimento ambientale Piancastagnaio 6 (allegato I4);
- la documentazione progettuale e di inserimento ambientale - Bagnore 5 (allegato I5);
- la documentazione relativa agli interventi di sostenibilità ambientale (I6);
- b) il programma lavori per i primi 4 anni relativo alle concessioni “Piancastagnaio” (decreto n. 12841/2025) e “Bagnore” (decreto n. 12842/2025).

16.3) L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è invece inammissibile in relazione ai restanti ricorrenti e per tutti i restanti atti e documenti, per le ragioni sin qui esposte.

17) Venendo allora all'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ammessa a scrutinio nei limiti testé precisati, ritiene il Collegio che essa sia infondata e vada quindi respinta per le ragioni che seguono.

17.1) Come correttamente evidenziato dalla Regione nelle note del 28 agosto 2025, di riscontro all'accesso, la motivazione addotta dai ricorrenti a sostegno della domanda di accesso si risolve in un generico richiamo a non meglio precise esigenze difensive, con un riferimento alla mera pendenza del giudizio n.r.g. T.A.R. Toscana 1170/2025. Non emerge alcun collegamento, dalle istanze di accesso, tra i documenti richiesti e le censure articolate o articolabili nel predetto giudizio, sicchè non è apprezzabile il nesso di strumentalità tra il richiesto accesso e la controversia *in itinere*.

17.2) Le suddette conclusioni sono in linea con la giurisprudenza in materia, che ha evidenziato che:

- a) “non può che richiamarsi l'Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, per cui, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd.

finanziaria ed economica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, trova applicazione il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, ma escludendo che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precise esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul "nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare". La giurisprudenza ha, quindi, ribadito che per l'accesso difensivo devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie, un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10277), in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021)" (così C.d.S. n. 542 del 24 gennaio 2025);

*- b) secondo la giurisprudenza formatasi in relazione ai procedimenti di gara, richiamabile *mutatis mutandis* nel caso di specie visto che le gare pubbliche rappresentano il campo di elezione della comparazione tra le esigenze difensive e la tutela dei segreti industriali e commerciali, vale "il principio della strumentalità necessaria, affermando[si] che, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all'esercizio del c.d. "accesso difensivo", è necessario accettare il nesso esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le doglianze di legittimità specificamente dedotte rispetto al provvedimento impugnato in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2682); in particolare qualora l'accesso integrale possa disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l'accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accettare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la*

documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 263; Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1681)" (così, ancora, C.d.S. n. 542/2025 cit.).

- 18) In considerazione di tutto quanto sopra, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., va in parte dichiarata inammissibile e va in parte respinta.
- 19) La regolamentazione delle spese della presente fase va rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Spese al definitivo.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO